



COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

Nota importante:

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

Determinazione del Responsabile Area Amministrativa

N. 136 del 28/10/2020

Progressivo Generale Area Amministrativa

Responsabile dell'Area :

Oggetto:

Ripartizione e liquidazione diritti di rogito quarto trimestre anno 2019.

- VISTO l'art. 183 del Dlgs. 267/2000;
- VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
- VISTI e richiamati i provvedimenti del Sindaco con i quali sono stati individuati i Responsabili delle Aree nell'ambito di questo Ente con i poteri ad assumere gli atti di gestione;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTA Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale;

VISTA la Legge 08/06/1962, n. 604;

VISTO il D.P.R. 23 giugno 1972, n. 749;

ATTESO che fino al 24 giugno 2014 era in vigore l'art. 41, comma 4, della Legge 11/7/1980, n. 312, che prevedeva la seguente consueta ripartizione dei diritti di rogito:

- 10% allo Stato – Ministero dell'Interno ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali;
- 75% del 90% (pari al 67,5% sul totale) al Segretario Comunale, attinente ai soli diritti di cui ai numeri 1-2-3-4-5 della tabella "D" allegata alla premessa Legge n. 604/1962, comunemente definiti diritti di rogito, e con il limite fino ad un massimo di 1/3 dello stipendio in godimento;
- 25% del 90% al Comune (pari al 22,5% sul totale);

ATTESO che il predetto art. 41 è stato abrogato, con decorrenza 25/6/2014, dall'art. 10 del Decreto Legge n. 90 del 24/06/2014, con il quale furono completamente abrogati i diritti di rogito a favore dei segretari comunali;

ATTESO che in sede di conversione del citato Decreto Legge n. 90/2014 con la Legge n. 114 del 11/08/2014, entrata in vigore con decorrenza 19/8/2014, i diritti di rogito a favore dei Segretari Comunali sono stati reintrodotti;

VISTO, infatti, il citato art. 10 della Legge n. 114/2014 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) che testualmente prevede:

"Art. 10 (Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei diritti di segreteria)";

1. L'articolo 41, comma 4, della Legge 11/7/1980, n. 312, è abrogato;

2. L'articolo 30, comma 2, della Legge 15/11/1973, n. 734, è sostituito con il seguente: "il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia";

2-bis. Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i Segretari Comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'art.30, comma 2. della Legge 15/11/1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella "D" allegata alla Legge 8/6/1962, n. 604, e s.m.i. è attribuita al Segretario Comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento.

2-ter. Le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto;

2-quater. All'articolo 97, comma 4, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare" sono sostituite dalle seguenti "roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica";

RICHIAMATA la Circolare Prot. n. 3483 del 12/02/2016 dell'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, ad oggetto: "Articolo 10, commi 1 e 2 del Decreto Legge 24/6/2014, n. 190: chiarimenti";

CONSIDERATO, pertanto, che ai sensi delle citate disposizioni abbiamo la seguente situazione:

1) dal 01/01/2014 al 24/06/2014: applicazione della previgente disciplina;

2) dal 25/06/2014 in poi l'attribuzione dei diritti di rogito al Segretario Comunale rogante spetta in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento; la differenza viene incamerata direttamente dal comune;

VISTI, altresì, i pareri della Corte dei Conti Lombardia, espresso con deliberazione n. 275 del 29/10/2014 e della Corte dei Conti – Sezione di Controllo della Sicilia, espresso giusta deliberazione n. 194 del 14/11/2014;

VISTO il parere della Corte dei Conti – Sezione Autonomie – n. 21 del 04/06/2015 secondo il quale: “Alla luce della previsione di cui all’art. 10, comma 2-bis, del D. L. 24/6/2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11/8/2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia “C”. In difetto di specifica regolamentazione nell’ambito del CCNL di categoria successivo alla novella normativa i predetti proventi sono attribuiti integralmente ai segretari comunali, laddove gli importi riscossi dal comune, nel corso dell’esercizio non eccedano i limiti della quota del quinto della retribuzione in godimento del segretario. Le somme destinate al pagamento dell’emolumento in parola devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico degli enti”;

ATTESO, inoltre, che la Corte Costituzionale con Sentenza n. 75/2016 ha stabilito che i diritti di rogito spettano anche ai segretari di fascia “B” ed “A” qualora nell’ente dove prestano servizio non ci sono dirigenti;

VISTE le reversali di incasso dalle quali risulta che nel quarto trimestre dell’anno 2019 l’Ente ha riscosso la somma di € 2.643,17 per diritti di segreteria (rogiti) per la stipula dei contratti n. 1 e 2 del 30/10/2019;

RITENUTO di dover effettuare il riparto dei diritti di segreteria nel rispetto delle quote percentuali di rispettiva competenza;

PRESO ATTO che la quota spettante al segretario Comunale deve essere contenuta entro la misura di 1/5 dello stipendio annuale in godimento;

VISTO il Decreto del 28/10/2019 della Prefettura di Catanzaro – Albo Segretari Comunali e Provinciali Sezione Calabria – Prot. n. 107256 del 28/10/2019 – acclarato al protocollo comunale al n. 8985 del 28/10/2019 – con il quale è stato incaricato il Segretario Comunale Dott. Piccoli Giuseppe, in disponibilità ed attualmente incaricato della reggenza a tempo parziale della sede di segreteria del Comune di Marcellinara e di Magisano, a prestare servizio a scavalco nel Comune di Soveria Mannelli per il giorno 30/10/2019;

RILEVATO, altresì, che il suddetto Segretario Comunale è di fasce “A”, e che negli Enti in cui presta servizio non vi sono dirigenti e che la predetta somma di € 2.643,17 spettante allo stesso non supera il limite di 1/5 dello stipendio in godimento per l’anno 2019, giusta comunicazione del Dott. Piccoli Giuseppe, acquisita al protocollo comunale in data 17/02/2020 al n. 871;

DATO ATTO che in relazione ai contratti sopra citati sono stati incassati diritti di rogito n. 1 e 2 della tabella “D” ex Legge n. 604/1962 per complessivi € 2.643,17 e, precisamente:

- Rep. n. 01/2019.....€ 676,94 – Reversale incasso n. 584 del 16/12/2019;
- Rep. n. 02/2019.....€ 1.966,23 – Reversale incasso n. 592 del 16/12/2019;

Per tutto quanto sopra esposto;

DETERMINA

1) Di richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto determinativo.

2) Di ripartire l’importo dei diritti di rogito riscossi nel quarto trimestre dell’anno 2019, ammontante a complessivi € 2.643,17 come segue:

- al Segretario Comunale
 - 100% diritti di rogito..... € 2.643,17

(al lordo degli oneri previdenziali e dell’Irap)

Totale € 2.643,17

3) Di imputare la somma di € 2.643,17 come segue:

- per la quota a favore del Segretario Comunale Dott. Piccoli Giuseppe, al lordo dei contributi previdenziali (23,80%) e dell'Irap (8,50%), sul Capitolo 1022 – Codice 1.01.02.01 in conto Residui del bilancio finanziario 2020/2022, in fase di predisposizione;
- per € 2.643,17 sul Cap. 1038/1 – Codice 1.01.02.01 in conto competenza del vigente bilancio e per la quota di contributi previdenziali di € 471,24 (23,80%);
- sul Cap. 1027 – Codice 1.02.01.01.001 in conto Residui del bilancio finanziario 2020/2022, in fase di predisposizione, per la quota Irap di € 184,61 (8,50%).

4) Di liquidare al Segretario Comunale Dott. Piccoli Giuseppe la somma complessiva lorda (comprensiva dei contributi previdenziali e dell'Irap), per diritti di rogito, di € 2.643,17 previe ritenute di legge, prendendo atto che la somma è contenuta entro il limite di 1/5 dello stipendio annuo.

5) Di autorizzare l'Ufficio Finanziario ad emettere il relativo mandato di pagamento.

Visti gli Artt. 107 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria – Art. 151 comma 4
D.Lgs. 267/2000

Il Responsabile di Ragioneria

Mandato di pagamento N. _____ del ____/____/____

Il Responsabile di Ragioneria

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata per soli fini di trasparenza amministrativa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.